



*Repubblica Italiana*  
CITTA' DI MAZARA DEL VALLO

**Deliberazione consiliare n. 131 del 27/11/2009**

Regolamento Comunale in materia di fuochi controllati in agricoltura

- Modificato con atto Consiliare n. 79 del 11/06/2015

## **Art.1**

E' severamente vietato, per tutto l'arco dell'anno, buttare dai veicoli o comunque abbandonare sul terreno fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso e/o incandescente.

Nel periodo dal 15 giugno al 15 ottobre, è fatto divieto in prossimità di aree boscate, aree alberate, terreni incolti e cespugliosi ricadenti nel territorio comunale:

- di accendere fuochi;
- far brillare mine;
- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- usare fornelli inceneritori che producono faville in boschi e terreni cespugliosi;
- fumare o compiere qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, macchia, stoppie, sterpaglie, etc;
- bruciare stoppie, materiale erbaceo e sterpaglie;
- compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio;
- usare fuochi d'artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni da parte degli organi competenti.

## **Art. 2**

Tutti i proprietari possessori e conduttori di fondi lungo tutte le strade ricadenti all'interno del territorio comunale, hanno l'obbligo, entro il termine perentorio del 15 giugno di ogni anno, di tenere i terreni almeno per una fascia di 20 metri dalla scarpata e/o banchina sgombre di covoni, cereali, erbe, ramaglie, foglie secche o altre materie combustibili, provvedendo alla messa a nudo del terreno ed al taglio di siepi, erbe e rami, che si protendono sullo stesso, nonché all'immediata rimozione di tutti i residui derivanti da tale pulitura, depositandoli all'interno della propria proprietà a distanza di sicurezza e non inferiore a 100 metri da scarpate e/o banchine.

## **Art. 3**

Nei terreni coltivati a seminativo è fatto obbligo di realizzare, nella medesima giornata lavorativa in cui viene effettuata la mietitura, una fascia avente ampiezza non inferiore a mt 10 in cui non siano presenti stoppie, cespugli o altro materiale infiammabile. Tale fascia dovrà essere realizzata lungo l'intero perimetro del fondo, mediante aratura. Durante la semina e per quanto possibile anche nelle fasi successive, negli appezzamenti di notevole estensione dovranno essere predisposte, a distanza da metri 200 con direzione ortogonale, delle fasce di rispetto completamente prive di vegetazione di larghezza pari a mt. 10. In alcun modo sarà possibile mantenere terreni con stoppie, privi di parafuoco sopra citati.

## **Art. 4**

Al fine di evitare la propagazione dell'incendio, tutti i proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i proprietari di cascinali, fienili e fabbricati in genere destinati all'agricoltura, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali, con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia, a proprie cura e spese, dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade ed alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo, per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi.

Nei terreni di estensione superiore a mq 3.000 (tremila), e qualora le relative dimensioni lo consentano, è ammessa, in sostituzione della pulizia dell'intera area, l'apertura di viali parafuoco distanti almeno metri 6,00 (sei) dal confine con le proprietà limitrofe al terreno, da estendere a metri 20,00 (venti) in corrispondenza dei confini su strada (anche se trattasi di strade vicinali, trazzere, etc.).

I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno, fermo restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'Art.11 del presente regolamento. L'Ufficio di Protezione Civile, provvederà a diffidare i proprietari del fondo ad effettuare gli interventi previsti dal regolamento, entro un congruo termine da stabilirsi in relazione all'entità dei lavori. La mancata esecuzione dell'intervento oggetto di diffida, nel termine prescritto, comporterà l'esecuzione d'ufficio delle opere necessarie per la messa in sicurezza dell'area, nel rispetto degli Standard prescritti dal presente

regolamento, con rivalsa nei confronti della ditta inadempiente. Tutte le azioni di rivalsa dovranno seguire le procedure previste dalle vigenti normative per il recupero di somme da parte della Pubblica Amministrazione. I procedimenti di "esecuzione d'ufficio" saranno proposte dal responsabile dell'Ufficio Tecnico, o da un suo delegato, ed affidati nel rispetto delle procedure e della normativa sugli interventi urgenti.

### **Art. 5**

Nel periodo compreso dal 1° gennaio al 14 giugno e dal 16 ottobre al 31 dicembre, dalle ore 6:00 alle ore 9:00, ad esclusione delle giornate ventose e nei periodi di scirocco, è consentita la combustione di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture in loco di piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiori a tre metri steri (Lo stero è l'unità di misura di volume apparente usata per il legname ed equivale ad un metro cubo vuoto per pieno) per ettaro << art. 14 comma 8 Legge n. 116 del 11/08/2014 >>.

Oltre la distanza di mt. 200 da aree boscate o alberate, se le condizioni meteorologiche lo consentono, previa comunicazione formale al distaccamento forestale competente e dopo avere ricevuto la relativa autorizzazione, nelle ore mattutine ed in assenza di vento, si potrà procedere:

- alla bruciatura delle stoppie di grano o delle aree incolte a condizione che vengano tracciate lungo il perimetro dell'area da bruciare dei solchi tali da impedire il passaggio del fuoco e che si inizi la bruciatura perimetralmente lungo tali solchi e sempre in presenza di più operatori sino al completo spegnimento delle fiamme;
- alla distruzione dei residui derivanti dalla pulitura di coltivazioni agricole specializzate, tipo oliveti, vigneti, mandorleti, agrumeti, pescheti, orti, etc. solo nelle prime ore della giornata e comunque non oltre le ore 9,00 e solo se la zona circostante sarà stata arata per un raggio di almeno mt. 10 dal punto in cui si procederà alla bruciatura di tali residui.

Fermo restando il divieto assoluto di accensione e bruciature delle stoppie e di qualsiasi materiale vegetale su tutti i terreni del territorio comunale nel periodo suindicato, gli interventi di pulizia potranno continuarsi anche oltre il succitato termine del 15 giugno con obbligo di rimuovere il materiale proveniente dalla pulizia dei terreni a cura e spese degli interessati, mediante smaltimento presso appositi centri di raccolta.

In nessun caso e per nessuna ragione è consentito accendere fuochi nemmeno per le finalità espresse nel presente articolo, nelle giornate ventose e di scirocco.

### **Art. 6**

Chiunque abbia acceso il fuoco nei tempi e nei modi consentiti come sopra, dovrà preventivamente organizzarsi con speciali mezzi di arresto delle fiamme, ed attenersi alle prescrizioni del distaccamento forestale competente. Le suddette operazioni devono essere dirette personalmente da soggetto attuatore assieme ad un congruo numero di persone a supporto, fino a quando il fuoco non sia completamente spento.

### **Art. 7**

E' fatto obbligo agli interessati, prima di abbandonare la zona, di realizzare interventi di bonifica assicurandosi del perfetto spegnimento dei focolai o braci residui o di esercitare la sorveglianza sino a che ogni rischio di accensione sia scongiurato.

### **Art. 8**

Nelle aie dovranno essere osservate le seguenti norme :

- i singoli cumuli di frumento dovranno essere distanziali tra loro non meno di mt. 6 ;
- il tubo di scarico di motori termici dovrà essere munito di schermo para faville ;
- le scorie di combustibile occorrenti per alimentare i motori delle attrezzature impiegate dovranno essere poste a distanza non inferiore di mt. 10 dalle macchine e dai cumuli di frumento e/o paglia;
- il rifornimento di combustibile alle attrezzature, trebbiatrici, trattori, etc. dovrà essere effettuato a motore spento;
- sulle macchine trebbiatrici dovrà essere installato un estintore a polvere di almeno 11. 10 e per ogni trattore uno di almeno 11. 8;
- si dovrà procedere ad allontanare dal trattore e dalle macchine trebbiatrici i detriti di paglia o altro materiale combustibile;
- dovranno essere applicati, in punti visibili all'aia, cartelli con la dicitura " vietato fumare e/o innescare fiamme libere " .

### **Art. 9**

I comandi militari, durante il periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 ottobre, dovranno adottare tutte le precauzioni necessarie per prevenire eventuali inneschi o incendi.

## **Art. 10**

Chiunque avvista un incendio, nelle campagne, nei boschi o in qualsiasi parte del territorio comunale ha l'obbligo di darne immediato avviso al Corpo forestale mediante numero verde "1515", ai Vigili del fuoco mediante numero verde "115" e/o alle Autorità locali di P.S.

## **Art. 11**

- 1) Le violazioni a quanto contemplato nel presente Regolamento sono perseguite con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria così determinata :
  - a) mancata pulizia/diserbo dei fronti dei terreni confinanti con strade: da € 168,00 ad € 674,00 [art. 29 C.d.S.] (La misura della sanzione pecuniaria amministrativa va automaticamente aggiornata ogni due anni in applicazione del D. L.vo n°285/92 art. 195) ;
  - b) mancata pulizia/diserbo dei terreni interni al centro abitato: da €1.500,00 ad € 6.000,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro ;
  - c) inadempienza generica alle norme del Regolamento: da € 25,00 ad € 500,00 per ogni inadempienza [comma 1 dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 così come mod./int. dalla Legge 125/2008].
- 2) Qualora l'inadempienza sia stata causa di innesco d'incendio o causa di propagazione d'incendio, le violazioni sono perseguite con l'applicazione di una ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria così determinata:
  - a) procurato incendio a seguito di esecuzione di azioni e/o attività determinanti anche solo potenzialmente l'innesco d'incendio: sanzione amministrativa non inferiore ad € 1.032,00 e non superiore ad € 10.329,00 [comma 6 dell'art. 10 della L. 353/00] ;
  - b) inadempienza generica alle norme del Regolamento: da € 51,00 ad € 258,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato [comma 3 dell'art. 40 della L.R. 16/96] .

La sanzione amministrativa viene irrogata con provvedimento della Polizia Municipale, secondo le norme vigenti in materia.

L'applicazione della sanzione di cui al comma 1 non preclude la possibilità di una successiva applicazione non contestuale della sanzione di cui al comma 2.

Qualora siano violate contestualmente più norme, si applica la sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo, così come previsto dal primo capoverso dell'art. 8 della L. 689/81. Le somme percepite dal Comune tramite i proventi delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 11 del presente Regolamento, vanno a confluire in un apposito capitolo del bilancio comunale. Con tale capitolo di entrata sono finanziati tre nuovi specifici capitoli di spesa (per acquisti beni, per servizi) assegnati al Servizio Comunale di Protezione Civile che li utilizzerà per il potenziamento delle attrezzature/mezzi ed il miglioramento della formazione del personale in ambito di protezione civile, (e per interventi sostitutivi) destinato prioritariamente agli interventi sostitutivi.

L'applicazione della sanzione amministrativa non preclude l'eventuale applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 423, 423 bis, 424, 425, 449 e 451 del C.P. per i casi di procurato incendio.

## **Art. 12**

Al regolamento dovrà essere assicurata la massima divulgazione e si fa obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dalla Residenza Municipale